

(N. 1353)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FIORE, BERMANI, DI PRISCO, BOCCASSI, BRAMBILLA**
e **BITOSSÌ**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 SETTEMBRE 1965

Esenzione delle pensioni minime della previdenza sociale dalle trattenute operate nel caso in cui i titolari prestino attività lavorativa

ONOREVOLI SENATORI. — Nel corso della discussione del disegno di legge « Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale » si pose in evidenza la necessità di abolire la trattenuta per i pensionati che lavorano, soprattutto in considerazione della entità — molto modesta — delle pensioni e si fece allora esplicito riferimento alle pensioni di 15-20 mila lire mensili.

Il Senato, comprensivo delle condizioni di vivo disagio dei pensionati della Previdenza sociale, ritenne equa e giusta la proposta di abolizione di detta trattenuta ed approvò il relativo emendamento. Senonchè, data la formulazione dell'emendamento, divenuto disposizione della legge 21 luglio 1965, n. 903, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha rilevato che l'abolizione di tale trattenuta si riferisce solo ai pensionati che percepiscono pensioni non minime;

quindi per coloro che percepiscono i minimi si continua e si continuerà a trattenere l'integrazione al minimo nel caso che il titolare lavori.

Crediamo utile ricordare che la legge 4 aprile 1952, n. 218, che istituì i minimi, dispose — quarto comma dell'articolo 12 — « Ai titolari di pensione con importi minimi di cui all'articolo 10, quando prestino la loro opera retribuita alle dipendenze altrui, non viene applicata alcuna trattenuta ».

Onorevoli senatori, una incompleta formulazione dell'emendamento ha fatto sì che la volontà del legislatore non abbia avuto piena attuazione, infatti il Senato intendeva, votando l'emendamento, di venire, soprattutto, incontro ai pensionati più poveri, cioè a coloro che percepiscono i minimi.

Questa la ragione del disegno di legge che ci auguriamo venga approvato, con viva e comprensiva sollecitudine, anche in considerazione che non comporta nessun onere.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Sono abrogati con effetto dal 1° gennaio 1965 le seguenti disposizioni:

punto *b*) del secondo comma dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338;

ultimo comma dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.